

**1. PREAMBOLO**

Le presenti Condizioni Generali si applicano all'accettazione della presente Proposta o al momento dell'emissione di un ordine di acquisto per i Beni, che regoleranno qualsiasi accordo derivante da questa proposta e qualsiasi accordo successivo, salvo diverso accordo tra le parti. Qualsiasi modifica o deroga rispetto a esse deve essere concordata per iscritto.

**DEFINIZIONI**

2. Nei presenti Termini e Condizioni Generali, i seguenti termini avranno i significati indicati di seguito: "Contratto": l'accordo scritto tra le parti relativo alla fornitura del Prodotto e tutti gli allegati, inclusi gli emendamenti e le aggiunte concordati per iscritto ai suddetti documenti; "Colpa Grave": un atto o un'omissione che implica o una mancata considerazione delle gravi conseguenze che una parte contraente coscienziosa normalmente prevederebbe come probabili, o una deliberata inosservanza delle conseguenze di tale atto o omissione; "Per iscritto": comunicazione tramite documento firmato da entrambe le parti o tramite lettera, fax, posta elettronica e altri mezzi concordati tra le parti; "Prodotto": l'oggetto o gli oggetti da fornire ai sensi del Contratto, inclusi software e documentazione.

**DISEGNI E INFORMAZIONI TECNICHE**

3. Tutti i disegni e i documenti tecnici relativi al Prodotto o alla sua produzione, forniti da una parte all'altra prima o dopo la stipula del Contratto, rimarranno di proprietà della parte che li ha forniti. I disegni, i documenti tecnici o altre informazioni tecniche ricevuti da una parte non potranno, senza il consenso dell'altra parte, essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali sono stati forniti. Essi non potranno, senza il consenso della parte che li ha forniti, essere altrimenti utilizzati o copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi.

4. Il Fornitore dovrà, entro e non oltre la data di consegna, fornire gratuitamente le informazioni e i disegni necessari per consentire all'Acquirente di installare, collaudare, utilizzare e mantenere il Prodotto. Il Fornitore non è obbligato a fornire disegni di fabbricazione per il Prodotto o per le parti di ricambio.

**CONSEGNA E PASSAGGIO DEL RISCHIO**

5. Qualsiasi termine commerciale concordato deve essere interpretato in conformità con gli INCOTERMS® in vigore al momento della stipula del Contratto. Se non è stato concordato specificamente alcun termine commerciale, la consegna sarà Ex-Works (EXW) presso il luogo indicato dal Fornitore. Se, nel caso di consegna Free Carrier, il Fornitore, su richiesta dell'Acquirente, si impegna a inviare il Prodotto alla sua destinazione, il rischio passerà non oltre il momento in cui il Prodotto viene consegnato al primo vettore. Sono ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo. Salvo diversa indicazione nella Proposta, eventuali servizi di installazione e assemblaggio non sono inclusi.

**TEMPO DI CONSEGNA**

6. Se una data di consegna è menzionata nella Proposta o in qualsiasi accordo che ne deriva, è solo stimata e non garantita. Tuttavia, il Venditore farà ogni ragionevole sforzo per rispettare tale data di consegna. Se eventuali specifiche tecniche, istruzioni, beni, materiali o pagamenti devono essere forniti al Venditore in anticipo, eventuali ritardi in tal senso causeranno il rinvio della data di consegna di conseguenza.

7. Se il Fornitore prevede di non essere in grado di consegnare il Prodotto entro il termine previsto per la consegna, dovrà informare immediatamente l'Acquirente per iscritto, indicando il motivo e, se possibile, il momento in cui si prevede che la consegna possa avvenire.

8. Se il ritardo nella consegna è causato da una delle circostanze menzionate nella Clausola 34, da un atto o omissione dell'Acquirente, inclusa la sospensione ai sensi delle Clausole 17 e 34, o da qualsiasi altra circostanza attribuibile all'Acquirente, il Fornitore avrà il diritto di prorogare il termine di consegna per un periodo necessario tenendo conto di tutte le circostanze del caso. Questa disposizione si applica indipendentemente dal fatto che il motivo del ritardo si verifichi prima o dopo il termine concordato per la consegna.

9. Se il Fornitore non riesce a consegnare entro un periodo ragionevole, che sarà di almeno 10 giorni lavorativi dopo la data di consegna prevista e ciò non è dovuto a circostanze attribuibili all'Acquirente, allora l'Acquirente può, con comunicazione scritta al ESP.038.00

Fornitore, risolvere il Contratto nella misura in cui non è stato ancora eseguito e nella misura in cui non è ragionevolmente prevedibile che il Fornitore possa lasciare in vigore la parte non ancora eseguita del Contratto.

10. Se l'Acquirente prevede di non essere in grado di accettare la consegna del Prodotto al momento della consegna, dovrà informare immediatamente il Fornitore per iscritto, indicando il motivo e, se possibile, il momento in cui sarà in grado di accettare la consegna. Se l'Acquirente non accetta la consegna al momento stabilito, dovrà comunque pagare qualsiasi parte del prezzo di acquisto che scade al momento della consegna, come se la consegna fosse avvenuta al momento previsto. Il Fornitore provvederà allo stoccaggio del Prodotto a rischio e spese dell'Acquirente. Il Fornitore dovrà inoltre, su richiesta dell'Acquirente, assicurare il Prodotto a spese dell'Acquirente.

Se l'Acquirente non accetta la consegna al momento stabilito, dovrà comunque pagare qualsiasi parte del prezzo di acquisto che scade al momento della consegna, come se la consegna fosse avvenuta al momento previsto. Il Fornitore provvederà allo stoccaggio del Prodotto a rischio e spese dell'Acquirente. Il Fornitore dovrà inoltre, su richiesta dell'Acquirente, assicurare il Prodotto a spese dell'Acquirente.

11. L'Acquirente deve esaminare visivamente l'imballaggio al momento della ricezione. Se vengono rilevati danni, essi devono essere annotati nel documento di consegna del vettore e segnalati per iscritto al Fornitore, possibilmente con documentazione fotografica. L'Acquirente deve anche esaminare fisicamente i Beni immediatamente dopo la consegna e segnalare eventuali incompletezze o difetti per iscritto entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà la decadenza di tutti i diritti in relazione a incompletezze, difetti o imperfezioni che l'Acquirente potrebbe aver riscontrato.

**PAGAMENTO**

12. Il pagamento è dovuto come indicato nella Proposta o come concordato reciprocamente per iscritto.

13. Qualunque sia il mezzo di pagamento utilizzato, il pagamento non sarà considerato effettuato fino a quando l'importo dovuto non sarà stato accreditato irrevocabilmente sul conto del Fornitore.

14. Se l'Acquirente non paga entro la data stabilita, il Fornitore avrà diritto a interessi a partire dal giorno in cui il pagamento era dovuto e al risarcimento per i costi di recupero, inclusi eventuali perdite di cambio subite dal Fornitore. Il tasso di interesse sarà quello concordato tra le parti o, in mancanza di accordo, 8 punti percentuali al di sopra del tasso della principale operazione di rifinanziamento della Banca Centrale Europea. Il risarcimento per i costi di recupero sarà pari all'1 per cento dell'importo per il quale sono dovuti gli interessi per ritardo. In caso di ritardo nel pagamento e nel caso in cui l'Acquirente non fornisca una garanzia concordata entro la data stabilita, il Fornitore potrà, dopo aver notificato l'Acquirente per iscritto, sospendere l'esecuzione del Contratto fino a quando non riceverà il pagamento o, se del caso, fino a quando l'Acquirente fornirà la garanzia concordata. Se l'Acquirente non paga l'importo dovuto entro tre mesi, il Fornitore avrà il diritto di risolvere il Contratto con comunicazione scritta all'Acquirente e, oltre agli interessi e al risarcimento dei costi di recupero secondo quanto previsto da questa Clausola, di richiedere un risarcimento per la perdita subita. Tale risarcimento non potrà superare il prezzo di acquisto concordato.

**RISERVA DI PROPRIETÀ**

15. Il Prodotto rimarrà di proprietà del Fornitore fino al completo pagamento, nella misura in cui tale riserva di proprietà è valida ai sensi della legge applicabile. L'Acquirente dovrà, su richiesta del Fornitore, assisterlo nell'adottare qualsiasi misura necessaria per proteggere il diritto di proprietà del Fornitore sul Prodotto. La riserva di proprietà non influirà sul passaggio del rischio ai sensi della Clausola 8.

**RESPONSABILITÀ PER I DIFETTI**

16. In conformità con le disposizioni delle Clausole 20-32, il Fornitore dovrà rimediare a qualsiasi difetto o non conformità (di seguito denominato difetto/i) derivante da progettazione, materiali o manodopera difettosi.

17. Il Fornitore non sarà responsabile per difetti derivanti da materiali forniti o da un design specificato o prescritto dall'Acquirente.

18. Il Fornitore sarà responsabile solo per i difetti che si manifestano nelle condizioni di funzionamento previste dal Contratto e nell'uso corretto del Prodotto.
19. Il Fornitore non sarà responsabile per difetti causati da circostanze che si manifestano dopo che il rischio è passato all'Acquirente, ad esempio difetti dovuti a manutenzione difettosa, installazione errata o riparazione difettosa da parte dell'Acquirente o a modifiche effettuate senza il consenso scritto del Fornitore. Il Fornitore non sarà inoltre responsabile per l'usura normale, il deterioramento o la corrosione delle parti a contatto con liquidi.
20. La responsabilità del Fornitore sarà limitata ai difetti che si manifestano entro un periodo di dodici mesi dall'avvio del Prodotto, ma non oltre diciotto mesi dalla consegna.
21. Quando un difetto in una parte del Prodotto è stato riparato, il Fornitore sarà responsabile per i difetti nella parte riparata o sostituita secondo gli stessi termini e condizioni applicabili al Prodotto originale per un periodo di un anno.
22. L'Acquirente dovrà notificare senza indebito ritardo al Fornitore per iscritto qualsiasi difetto che si manifesti. Tale notifica non dovrà in nessun caso essere effettuata dopo la scadenza del periodo indicato nella Clausola 23 o dei periodi prorogati ai sensi della Clausola 24, se applicabili.  
La notifica dovrà contenere una descrizione del difetto.  
Se l'Acquirente non notificherà per iscritto il difetto al Fornitore entro i termini stabiliti nel primo paragrafo di questa Clausola, perderà il diritto di ottenere la riparazione del difetto.  
Qualora il difetto sia tale da poter causare danni, l'Acquirente dovrà immediatamente informare il Fornitore per iscritto. L'Acquirente sarà responsabile del rischio di danni al Prodotto derivanti dalla sua mancata notifica. L'Acquirente dovrà adottare misure ragionevoli per minimizzare i danni e, a tal riguardo, dovrà rispettare le istruzioni del Fornitore.
23. Al ricevimento della notifica ai sensi della Clausola 25, il Fornitore provvederà a riparare il difetto a sue spese senza indebito ritardo, come indicato nelle Clausole 20-32. Il momento dell'intervento correttivo dovrà essere scelto in modo da non interferire inutilmente con le attività dell'Acquirente.  
La riparazione sarà effettuata nel luogo in cui si trova il Prodotto, a meno che il Fornitore ritenga più opportuno che il Prodotto venga inviato a lui o a una destinazione da lui specificata.  
Se il difetto può essere risolto tramite la sostituzione o riparazione di una parte difettosa e se lo smontaggio e la reinstallazione della parte non richiedono conoscenze particolari, il Fornitore può richiedere che la parte difettosa venga inviata a lui o a una destinazione specificata da lui. In tal caso, il Fornitore avrà adempiuto ai suoi obblighi in relazione al difetto una volta consegnata una parte riparata o sostituita all'Acquirente. Il Fornitore non sosterrà alcun costo, a meno che l'Acquirente non sia stato incaricato di farlo per iscritto.
24. L'Acquirente dovrà, a proprie spese, garantire l'accesso al Prodotto e predisporre qualsiasi intervento su apparecchiature diverse dal Prodotto, nella misura in cui ciò sia necessario per riparare il difetto.
25. Salvo diverso accordo, il trasporto necessario del Prodotto o di parti di esso da e verso il Fornitore in relazione alla riparazione di difetti di cui il Fornitore è responsabile sarà a rischio e spese del Fornitore. L'Acquirente dovrà seguire le istruzioni del Fornitore riguardo a tale trasporto.
26. Unless Salvo diverso accordo, l'Acquirente sosterrà eventuali costi aggiuntivi che il Fornitore dovrà sostenere per la riparazione del difetto a causa del fatto che il Prodotto si trovi in un luogo diverso da quello indicato alla stipula del Contratto per la consegna del Fornitore all'Acquirente o – se non è stata indicata alcuna destinazione – dal luogo di consegna.
27. Defective Le parti difettose che sono state sostituite dovranno essere messe a disposizione del Fornitore e diventeranno di sua proprietà.
28. Se l'Acquirente ha dato la notifica menzionata nella Clausola 25 e non viene riscontrato alcun difetto di cui il Fornitore sia responsabile, il Fornitore avrà diritto a un risarcimento per i costi sostenuti a causa di tale notifica.

29. Salvo quanto stabilito nelle Clausole 19-31, il Fornitore non sarà responsabile per difetti. Ciò si applica a qualsiasi perdita causata dal difetto, inclusa la perdita di produzione, perdita di profitto e altre perdite indirette. Questa limitazione della responsabilità del Fornitore non si applicherà se egli è stato colpevole di Grave Negligenza.

#### **ASSEGNAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER DANNI CAUSATI DAL PRODOTTO**

30. Il Fornitore non sarà responsabile per eventuali danni a proprietà causati dal Prodotto dopo che è stato consegnato e mentre è in possesso dell'Acquirente. Inoltre, il Fornitore non sarà responsabile per danni ai prodotti fabbricati dall'Acquirente o ai prodotti di cui i prodotti dell'Acquirente fanno parte. Se il Fornitore incorre in responsabilità nei confronti di terzi per danni a proprietà come descritto nel paragrafo precedente, l'Acquirente dovrà risarcire, difendere e manlevare il Fornitore da tali responsabilità..

#### **FORZA MAGGIORE**

31. Ciascuna parte avrà il diritto di sospendere l'esecuzione dei propri obblighi contrattuali nella misura in cui tale esecuzione sia impedita o resa irragionevolmente gravosa da cause di Forza Maggiore, intendendo con ciò una qualsiasi delle seguenti circostanze: controversie industriali e qualsiasi altra circostanza al di fuori del controllo delle parti, come incendi, guerre, mobilitazioni militari estese, insurrezioni, requisizioni, sequestri, embarghi, restrizioni nell'uso di energia, restrizioni valutarie e all'esportazione, epidemie, disastri naturali, eventi naturali estremi, atti terroristici e difetti o ritardi nelle consegne da parte di subappaltatori causati da una delle circostanze menzionate in questa Clausola. Una circostanza di cui a questa Clausola, che si verifichi prima o dopo la stipula del Contratto, darà diritto alla sospensione solo se il suo effetto sull'esecuzione del Contratto non poteva essere previsto al momento della stipula del Contratto.
32. La parte che dichiara di essere interessata da cause di Forza Maggiore dovrà notificare per iscritto all'altra parte, senza ritardi, sia l'intervento che la cessazione di tale circostanza. Se una parte non fornisce tale notifica, l'altra parte avrà diritto a un risarcimento per eventuali costi aggiuntivi che essa sosterrà e che avrebbe potuto evitare se avesse ricevuto tale notifica. Se la Forza Maggiore impedisce all'Acquirente di adempiere ai propri obblighi, egli dovrà risarcire il Fornitore per le spese sostenute per garantire e proteggere il Prodotto.
33. Indipendentemente da quanto potrebbe diversamente risultare da queste Condizioni Generali, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il Contratto mediante notifica scritta all'altra parte, se l'esecuzione del Contratto è sospesa ai sensi della Clausola 34 per più di sei mesi.

#### **MANCATO ESECUZIONE PREVISTA**

34. Nonostante altre disposizioni di queste Condizioni Generali riguardanti la sospensione, ciascuna parte avrà il diritto di sospendere l'esecuzione dei propri obblighi contrattuali, qualora sia evidente dalle circostanze che l'altra parte non adempirà ai propri obblighi. La parte che sospende l'esecuzione del Contratto dovrà immediatamente notificare per iscritto l'altra parte..

#### **PERDITE CONSEGUENZIALI**

35. Salvo quanto diversamente previsto in queste Condizioni Generali, nessuna delle parti sarà responsabile nei confronti dell'altra per perdite di produzione, perdite di profitto, perdite di utilizzo, perdite di contratti o per qualsiasi altra perdita consequenziale o indiretta di qualsiasi natura..

#### **CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABILE**

36. Tutte le controversie derivanti da o in connessione con il Contratto saranno risolte definitivamente secondo il Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio Internazionale da uno o più arbitri nominati in conformità con tale Regolamento..
37. Il Contratto sarà regolato dalle leggi sostanziali del Portogallo..